

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.112 del 07 aprile 2014

Oggetto: "Accordo per l'attivazione del "servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta"– aggiornamento elenco fornitori ammessi alla conclusione dell'Accordo .

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA..OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA..OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

1

h



- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 201, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

Atteso

- che con Decreto Commissariale n. 8 del 28.01.2014, la Struttura commissariale conferiva a Soresa l'incarico di concludere un accordo con i produttori/distributori per l'attivazione del servizio di ossigenoterapia;
- che in esecuzione al decreto commissariale n. 8 del 28.01.14, con determina dirigenziale n. 16 del 29.01.14, sono stati approvati gli atti (Avviso pubblico, Modello di Autodichiarazione e Schema di Accordo) finalizzati alla conclusione della procedura del prefato accordo;
- che con determina n. 60 del 04.03.14 veniva disposta la conclusione dell'Accordo con 15 ditte di cui all'elenco allegato alla predetta determina;

Preso atto che, al fine di garantire la dinamicità dell'Accordo concluso, è stato previsto nel suddetto Avviso pubblico che nuovi fornitori interessati all'Accordo possono presentare domande di adesione anche durante il periodo di validità dello stesso accordo.

Considerato

- che è stata presentata una ulteriore domanda di partecipazione da parte della ditta **VoxiSud Srl** con prot. n. E006973 dell'03.04.14;

Visto il verbale n. 5 del 4 aprile 2014, con il quale, verificata la regolarità della documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione da parte della ditta VoxiSud Srl, la stessa è ammessa alla conclusione dell'Accordo alle condizioni economiche previste nell'avviso pubblicato pari a:

- € 1,30 (uno/30)/die per ogni giorno di terapia / paziente attuata nel mese,
- € 62,00 (sessantadue/00) per ogni confezione indivisibile di farmaco ossigeno liquido il cui contenitore, registrato con AIC, sia di capacità nominale 29-30-31-32 consegnata nel mese ossia un volume equivalente di 26.500 litri di ossigeno.

ovvero

- € 72,00 (settantadue/00) per ogni confezione indivisibile di farmaco ossigeno liquido il cui contenitore, registrato con AIC, sia di capacità nominale 36-37 consegnata nel mese ossia un volume equivalente di 31.500 litri di ossigeno,

ovvero

- € 81,00 (ottantuno/00) per ogni confezione indivisibile di farmaco ossigeno liquido il cui contenitore, registrato con AIC, sia di capacità nominale 40-42-44-45 consegnata nel mese ossia un volume equivalente di 35.500 litri di ossigeno.



Considerato altresì,

- che ai fini della stipula dell'Accordo, si è provveduto a verificare i requisiti dichiarati dagli operatori economici per i quali era già stata disposta la conclusione dell'accordo, tra i quali anche i requisiti della ditta Son Spa;
- che si è provveduto in particolare a verificare la regolarità fiscale dell'operatore Son Spa, richiedendo all'Agenzia delle Entrate competente, in data 6 marzo 2014 con prot. n. U005033, il certificato di regolarità fiscale;
- che con prot. n. 5033 del 06/03/13 (prot. soresa n. E005192 del 07/03/14) l'Agenzia competente ha attestato in capo all'operatore economico in questione *"violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana"*;
- che con prot. n. U005903 del 18/03/14 si provvedeva a comunicare alla ditta Son l'avvio del procedimento di esclusione dall'Accordo ai sensi dell' art 75 del D.P.R. 445/2000, richiedendo di presentare memorie scritte e documenti entro sette giorni.

Visto che entro il predetto termine la ditta Son non ha fatto pervenire memorie scritte e documenti richiesti, a conclusione del procedimento sopra citato, è stata comunicata l'esclusione di codesta ditta dall'Accordo in oggetto, essendo sprovvista del requisito di regolarità fiscale.

4

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2014

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa,

- di concludere, previa verifica dei requisiti dichiarati, l'Accordo per l'attivazione del "servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta" con la ditta **VoxiSud Srl** e di integrare, pertanto, con tale ditta l'elenco delle ditte ammesse, allegato alla determina n. 60 del 04/03/14.
- di escludere la ditta **Son Spa** dall'Accordo in oggetto, in quanto risultante sprovvista del requisito di regolarità fiscale.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
Ing. Renato Di Donna

